

2013

N. 5341 SENT.
N. 3220 | 09 R.G.
N. 30500 | 15 CRON



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della *dott. ssa Elvira PALMA*, all'esito della discussione orale tenutasi all'**udienza del 24.9.2013**, nella causa avente ad oggetto: "*riconoscimento danno biologico*", iscritta al n. 3220 r.g. 2009 tra **CAPILLI Giulio**, (avv. to Massimiliano Del Vecchio)

-Ricorrente-

contro

I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), in persona del legale rappresentante pro-tempore, (avv. C. Palumbo)

-Resistente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

Con ricorso depositato il 03.02.2009 il ricorrente in epigrafe indicato (nato il 18.3.1943), premesso di avere espletato, alle dipendenze dell'ILVA S.p.A., attività lavorativa con mansioni di operaio addetto alle riparazioni elettriche dal 14.8.1972 agli inizi dell'anno 1974 e da tale ultimo periodo sino al 31.12.1994 quale impiegato tecnico nei servizi di stabilimento presso il centro siderurgico, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa, di una rendita da malattia professionale ("*carcinoma della prostata*") asseritamente contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.



Si costituiva ritualmente l'I.N.A.I.L. che contestava genericamente la fondatezza della proposta domanda chiedendone il rigetto.

La causa, istruita a mezzo prova documentale e testi, è stata decisa, previo espletamento di c.t.u., all'odierna udienza.

La domanda è fondata e va accolta.

Va premesso che a far data dall'entrata in vigore del d. lgs. 23.2.2000 n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, delle Legge 17.5.1999, n. 144) per i danni conseguenti agli infortuni sul lavoro, nonché alle malattie professionali denunciate, spetta il risarcimento del danno biologico in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, primo comma, T.U. 1124/65.

Più in particolare, spetta l'indennizzo in capitale in caso di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, mentre la rendita, nella misura indicata nell'apposita "Tabella indennizzo danno biologico", in caso di menomazioni di grado superiore del 16%. Le menomazioni, poi, di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita "Tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

Passando al merito, i fatti di causa risultano comprovati oltre che dalla documentazione versata in atti dall'istante, dalle risultanze della espletata prova testimoniale, che ha confermato mansioni e reparti ove l'istante ha prestato attività lavorativa.

Ebbene, dalle indagini peritali espletate in giudizio è emerso che Capilli Giulio è affetto da *"Adenocarcinoma della prostata; patologia che pur*



rientrando nei tumori a causazione multifattoriale, presenta dati epidemiologici e scientifici che con elevata probabilità riconoscono all'esposizione professionale un ruolo concausale nell'etiopatogenesi; a conferma di tale ipotesi vi sono recenti attività epidemiologiche svolte sulla coorte lavorativa dello stabilimento Ilva di Taranto che hanno mostrato un eccesso di mortalità per tumore della prostata".

Afferma il ctu che tra i fattori di rischio conosciuti, uno dei più importanti è sicuramente l'inquinamento ambientale e, in particolare, le polveri metalliche, i fumi di saldatura (cadmio) e la conseguente diffusione nell'ambiente di radiazioni ionizzanti, agenti fisico-chimici, come il benzene ed altri composti chimici derivanti da idrocarburi aromatici, alifatici, alogenati e clorurati, molto usati in ambito industriale.

Tanto in considerazione della tipologia e delle modalità delle mansioni lavorative dell'istante, che lo hanno costretto alla presenza quotidiana sugli impianti con costante esposizione a numerose sostanze disperse.

Studi scientifici dimostrano, inoltre, che l'amianto, cui è stato esposto il ricorrente per un considerevolissimo arco temporale, e cioè dal 1972 al 1992 (come da attestazione Inail), produce un effetto immunosoppressivo, favorendo lo sviluppo delle neoplasie.

Conclude il ctu affermando che può ritenersi elevata la probabilità, alla luce delle mansioni svolte dal Capilli all'interno dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, l'origine professionale della malattia neoplastica da cui è affetto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (10 giugno 2008) e con danno biologico pari al 16%.

Siffatte conclusioni vanno senza dubbio condivise, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.

Deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale (trovando applicazione, *ratione temporis*, il d. lgs. 23.2.2000 n. 38) in misura del 16%



dal 1.7.2008, con costituzione della rendita nella misura indicata nell'apposita "Tabella indennizzo danno biologico" e conseguente condanna dell'Inail al pagamento della relativa prestazione, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo, con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412.

Le spese del presente giudizio, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno biologico conseguente a malattia professionale in misura del 16% dal 1.7.2008, con costituzione della rendita nella misura indicata nell'apposita "Tabella indennizzo danno biologico", condanna l'Inail al pagamento della relativa prestazione, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo, con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412;

condanna, altresì, l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida ai sensi del d.m. 140/12 complessivamente in euro 1400,00, oltre iva e cap, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, procuratore anticipante; pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'Inail.

Taranto, 24.9.2013

Il Tribunale -Giudice del Lavoro-

(dott. ssa *Elvira PALMA*)